

COPIA
N° 508/08 (con)

TRIBUNALE DI SULMONA

Il Giudice Delegato

Lette le due istanze di autorizzazione a presentare la richiesta di proroga del trattamento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) depositate in data 31-7-2008 dal Dott. Luca Mandrioli, Commissario Giudiziale del Concordato preventivo Cosmo s.p.a., ed in data 7-8-2008 dall'Avv. Lando Sciuba, Liquidatore del Concordato preventivo Cosmo s.p.a.;

esaminate le due relazioni del Commissario Giudiziale e del Liquidatore ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 223/91, da allegare alla domanda di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale;

rilevato che il Tribunale di Sulmona con decreto 14/21 maggio 2008 ha omologato il concordato preventivo della Cosmo s.p.a.;

rilevato che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 26 ottobre 2007 n. 41228, ha autorizzato la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la durata di un anno, a decorrere dal 7 settembre 2007, per n. 106 unità lavorative della società fallita;

che in data 18 luglio 2008 si è tenuta una riunione presso l'Assessorato alle Politiche del Lavoro della Provincia di L'Aquila inerente la proroga della CIGS ai sensi dell'art. 3 comma 2° legge 223/91; che le parti hanno convenuto che la Cosmo s.p.a. presenti istanza per la proroga della Cassa Integrazione in relazione ad un numero complessivo di n. 102 unità, stante il verificarsi nel frattempo di n. 2 dimissioni, n. 1 pensionamento e n. 1 decesso;

che il Dirigente del servizio politiche del lavoro, formazione professionale e sociale, ha espresso parere favorevole in ordine alla procedura di proroga della CIGS;

Osserva:

L'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che "il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento..., qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata... Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore... per un periodo non superiore a dodici mesi".

Il secondo comma dell'art. 3 della legge citata disciplina, invece, la proroga della Cassa Integrazione, disponendo che "entro il termine di cui



al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore....previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una *relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale*".

In tal caso la proroga è subordinata alla continuazione o alla ripresa dell'attività (Trib. Palmi, 25 marzo 2005, Il Fall., 2005, 193; Trib. Palermo, 4 marzo 2004, Il Fall., 2005, 195), alla salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali ed alla cessione dell'azienda o di sue parti.

Il terzo comma dell'art. 3 legge 223/1991, poi, attiene al caso in cui, dopo il decorso dei primi dodici mesi di cassa integrazione di cui al comma 1 °, "non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente". In tale ipotesi il curatore ha facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 4 ovvero dell'art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'art. 5, comma 4 °, non è dovuto.

Per accedere alla CIGS di cui al primo comma la dottrina prevalente ritiene che sia sufficiente la sussistenza del presupposto soggettivo e di quello oggettivo, senza che il curatore debba predisporre la relazione, approvata dal giudice delegato, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.



Con riferimento alla proroga si è affermato, invece, che la *valutazione rigorosa* dei presupposti della concessione della CIGS costituisce *esigenza immanente ed indefettibile* per gli organi della procedura concorsuale, in quanto dal mancato licenziamento dei lavoratori – presupposto per l'accesso alla proroga – cui facesse seguito un provvedimento di diniego della stessa da parte del Ministro del Lavoro, deriverebbe un grave ed irreparabile pregiudizio alle aspettative di tutela soddisfattiva dei creditori concorrenti, con una irreversibile lesione del principio della par condicio creditorum (Trib. Palmi, 4 marzo 2004, Il Fall., 2005, 193).

Anzitutto, deve rilevarsi che la Cassazione, a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2003, n. 6771; nella stessa direzione Cass. Civ., 12 maggio 2004, n. 8960), ha stabilito che legittimati a chiedere il beneficio sono ora o *il commissario giudiziale* (nominato con il decreto previsto

dall'art. 163 l.f.) o il *liquidatore*, a seconda che la condizione alla quale la legge collega il beneficio stesso (l'impossibilità di proseguire l'attività imprenditoriale) si verifichi (o si sia già verificata) quando è emanato il decreto di ammissione al procedimento concorsuale oppure successivamente, dopo la sentenza di omologazione (ora decreto di omologazione). Infatti, poiché la condizione indicata può sorgere non solo dopo la sentenza di omologazione (ora decreto), ma anche in un momento precedente, con la norma modificatrice di cui all'art. 7 del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge 236 del 1993 il legislatore ha sanato la discrepanza esistente nel sistema ed ha attribuito anche al commissario giudiziale, in via eccezionale, quello specifico potere di gestione dell'attività imprenditoriale che in precedenza aveva assegnato, pure in via eccezionale, esclusivamente al liquidatore.


Pertanto, nell'incertezza interpretativa in ordine all'organo della procedura legittimato a chiedere la proroga della Cassa Integrazione è apprezzabile che sia il Commissario Giudiziale che il Liquidatore abbiano provveduto a redigere distinte relazioni ed a richiedere l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda.

Va subito rilevato che le due relazioni sono perfettamente in sintonia tra loro.

IL CASO.it

La proroga della Cassa Integrazione è giustificata dai seguenti elementi: 1) è stato stipulato un contratto di affitto del ramo di azienda A con la Cosmo Industrie s.p.a.; 2) la Cosmo Industrie s.p.a. ha depositato un piano industriale analitico in cui ha indicato la possibilità di riassumere circa 70 dipendenti rispetto ai 106 collocati in cassa integrazione; 3) la Cosmo Industrie s.p.a., che ha stipulato con la procedura anche un contratto estimatorio per i semilavorati e le materie prime, ha già provveduto a "riassorbire" ben 28 lavoratori, con contratto a tempo determinato, mentre la residua parte sarà presumibilmente reimpiegata entro il marzo 2009 o entro il 2010; 4) il Tribunale ha autorizzato il Liquidatore, con il decreto di omologazione, a stipulare un contratto preliminare di cessione del ramo di azienda e del complesso immobiliare entro il 13 marzo 2009 e la Cosmo Industrie s.p.a. ha sottoscritto tale accordo; 5) v'è la concreta possibilità anche di cessione del ramo di azienda B, indiscutibilmente più limitato, ma che potrebbe garantire l'assunzione di altra parte del personale (circa cinque/quindici dipendenti); 6) il radicamento sul mercato della Cosmo Industrie s.p.a. potrebbe consentire anche l'assunzione di un maggior numero di dipendenti rispetto a quelli indicati nel piano industriale.

Devono condividersi, allora, i giudizi favorevoli espressi dal Liquidatore e dal Commissario Giudiziale. Ad avviso del Commissario, infatti, "da un'analisi della situazione aziendale è peraltro emerso come la



Cosmo s.p.a. disponga, tuttora, di un marchio aziendale ancora accreditato sul mercato nazionale ed internazionale, di una clientela pur sempre interessata a prodotti di elevato standard qualitativo, di una rete di agenti e di promotori commerciali alquanto strutturata e radicata sul mercato, nonché di maestranze qualificate e con esperienza ultradecennale. Tali fattori sono infatti peculiari di una realtà aziendale, che ancora oggi, ha fondate prospettive di salvaguardia, attraverso la suddetta cessione di ramo d'azienda, di gran parte della totalità dei livelli occupazionali" (cfr. p. 3 della relazione).

Il Liquidatore, poi, ha precisato che "a latere della Società Cosmo s.p.a. in liquidazione è ora attiva ed operante la Società Cosmo Industrie s.p.a. a con sede in Sulmona, con l'obiettivo, di strategica importanza imprenditoriale, di conservare e valorizzare la presenza sul mercato europeo - e non solo - di un marchio che nel recente passato aveva raggiunto e consolidato traguardi di significativa rilevanza ed aveva acquisito importanti ambiti di mercato e di ricollocare quindi in questa ottica la forza lavoro originariamente in carico alla stessa Cosmo s.p.a."

L'autorizzazione a richiedere la proroga della Cassa Integrazione, per le ragioni suesposte va rilasciata sia al Commissario Giudiziale che al Liquidatore.

P.Q.M.

Approva le relazioni predisposte dal Liquidatore e dal Commissario Giudiziale, da considerarsi come un unicum inscindibile, autorizzandoli ad inoltrare al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la domanda per la proroga del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) ai sensi dell'art. 3, comma 2°, legge n. 223/91, per un periodo di ulteriori mesi sei a favore di n. 102 dipendenti, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge n. 223/91.


Sulmona, 7-8-2008

Il Giudice Delegato
~~Luigi D'Orazio~~


IL CASO.it

*Apposto diritto
originale per €18,6
due originali
esemplari
all'bu A
Scrub
R 7/8/08*

*per 7-8-2008
Il Liquidatore
Luigi D'Orazio*



TRIBUNALE DI SULMONA
E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE
Sulmona 7 AGO 2008
IL CANCELLIERE
(Giovanni M. ...)



fu